



Trasparenza societaria: le nuove regole della LTPG dal 1° ottobre 2026.

Dal **1° ottobre 2026** entrerà in vigore in Svizzera la nuova **Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG)**. La nuova normativa rafforza la trasparenza delle strutture societarie e introduce nuovi obblighi per numerose imprese svizzere.

Elemento centrale della riforma è l'introduzione del **Registro per la trasparenza**, tenuto dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) e non accessibile al pubblico. Nel Registro saranno raccolte le informazioni relative agli **aventi economicamente diritto (ADE)**, ossia le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, possiedono o controllano effettivamente una società. Tra i criteri rilevanti figura la detenzione di almeno il **25% del capitale o dei diritti di voto**, fermo restando che il controllo può derivare anche da altri meccanismi o forme di influenza.

La normativa interessa, tra le altre, **società anonime (SA)**, **società a garanzia limitata (Sagl)** e **società cooperative**, oltre ad altre forme societarie e, in determinate circostanze, persone giuridiche estere con legami con la Svizzera. Sono inoltre previste specifiche esclusioni e procedure semplificate per alcune strutture societarie.

Le società soggette dovranno assicurare l'**identificazione, la verifica, la documentazione e la comunicazione** dei propri aventi economicamente diritto, garantendo che le informazioni rimangano corrette e aggiornate nel tempo. Per ciascun ADE dovranno essere comunicate le informazioni previste dalla normativa, tra cui i dati identificativi e le indicazioni relative alla natura e all'estensione del controllo esercitato. Gli annunci saranno effettuati digitalmente tramite la piattaforma **EasyGov**.

Un aspetto particolarmente importante riguarda la responsabilità della comunicazione e del successivo aggiornamento delle informazioni. L'annuncio al Registro compete al **membro superiore dell'organo direttivo dell'impresa** – ad esempio, a seconda della struttura societaria, il presidente o l'amministratore unico – ma l'esecuzione materiale può essere delegata a una persona interna oppure a un soggetto terzo formalmente autorizzato, **come la fiduciaria**, che può assumere anche il ruolo di persona di contatto nei confronti dell'autorità.

La possibilità di delegare l'esecuzione dell'adempimento non trasferisce tuttavia la responsabilità prevista dalla legge: **l'impresa e il relativo organo competente rimangono responsabili del rispetto degli obblighi previsti dalla LTPG e della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni comunicate**.

L'iscrizione nel Registro non rappresenta un adempimento una tantum. Qualora intervengano cambiamenti riguardanti gli aventi economicamente diritto o le informazioni precedentemente comunicate – ad esempio a seguito di modifiche nelle partecipazioni, nei diritti di voto o nelle modalità attraverso le quali viene esercitato il controllo – i dati devono essere aggiornati. In particolare, la modifica deve essere annunciata al Registro **entro un mese dal giorno in cui la società ne viene a conoscenza**.

La trasparenza diventa quindi un processo continuativo: le informazioni sugli ADE devono riflettere nel tempo l'effettiva struttura proprietaria e di controllo della società.

Il corretto aggiornamento del Registro presuppone anche un adeguato flusso informativo verso la società. Soci e azionisti sono tenuti a comunicare le variazioni rilevanti relative agli aventi economicamente diritto secondo quanto previsto dalla normativa. La società, una volta venuta a conoscenza della modifica, deve a sua volta aggiornare le informazioni e procedere all'annuncio al Registro entro il termine previsto. Il sistema si basa quindi su una **sequenza informativa che parte dal socio o azionista, passa attraverso la società e arriva infine al Registro per la trasparenza**.

Questo aspetto assume particolare importanza quando la variazione dell'ADE non deriva direttamente da un'operazione effettuata dalla società, ma si verifica, ad esempio, a un livello superiore della catena partecipativa. In presenza di holding o partecipazioni indirette, infatti, una modifica può verificarsi nella società controllante e produrre effetti sull'identificazione dell'ADE della società sottostante.

La mancata informazione da parte del socio rappresenta quindi un tema particolarmente delicato. Se l'amministratore non è stato informato di una modifica, non può materialmente comunicare un cambiamento di cui non è a conoscenza. Tuttavia, il fatto che il socio non abbia effettuato la comunicazione non costituisce automaticamente una protezione assoluta per l'amministratore o per la società.

La LTPG pone infatti in capo alla società anche l'obbligo di identificare e verificare gli aventi economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze e di garantire che le relative informazioni siano corrette e aggiornate.

Occorre pertanto distinguere tra una variazione di cui la società non poteva ragionevolmente essere a conoscenza e una situazione nella quale, sulla base della documentazione societaria, delle informazioni disponibili o delle circostanze concrete, il cambiamento avrebbe potuto essere individuato. Il nuovo sistema attribuisce quindi particolare importanza non soltanto alla comunicazione iniziale degli ADE, ma anche al **monitoraggio nel tempo della struttura proprietaria e di controllo**.

Sul fronte istituzionale, l'**Ufficio federale di giustizia (UFG)** sarà responsabile della tenuta del Registro per la trasparenza, mentre il **Dipartimento federale delle finanze (DFF)**, in qualità di autorità di controllo, avrà il compito di verificare l'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni iscritte.

Il Registro **non sarà pubblico**: l'accesso sarà riservato alle autorità e agli altri soggetti autorizzati dalla legge nell'ambito dei rispettivi compiti. L'obiettivo non è quindi rendere pubblicamente accessibile la struttura proprietaria delle imprese, bensì permettere ai soggetti autorizzati di individuare le persone fisiche che esercitano effettivamente il controllo.

Il **1° ottobre 2026** rappresenta l'entrata in vigore del nuovo regime, ma non costituisce un'unica scadenza per tutte le imprese. Per le società già esistenti sono infatti previsti termini transitori, che decorreranno dall'entrata in vigore e potranno variare in funzione della situazione e della procedura applicabile. Per le società di nuova costituzione, invece, la normativa prevede specifici termini per l'annuncio iniziale al Registro.

Il 1° ottobre deve quindi essere considerato soprattutto come la data dalla quale il nuovo sistema diventerà operativo e inizieranno a prodursi gli effetti previsti dalla LTPG.

Con l'entrata in vigore della LTPG, la trasparenza della proprietà e del controllo non rappresenterà soltanto un nuovo adempimento iniziale, ma diventerà un elemento continuativo della gestione societaria. **Identificazione degli ADE, aggiornamento delle informazioni e monitoraggio delle variazioni nella struttura proprietaria e di controllo** saranno parte di un sistema destinato a mantenere nel tempo informazioni corrette, complete, verificabili e aggiornate.

Per le imprese sarà quindi importante non soltanto prepararsi alla prima comunicazione al Registro, ma anche predisporre procedure interne adeguate per intercettare e gestire tempestivamente le future variazioni.

PM CONSULENZE

